



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 35

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

331^a seduta (antimeridiana): mercoledì 2 agosto 2017

Presidenza del presidente MATTEOLI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2603) CROSIO ed altri. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
CROSIO (LN-Aut)	4
FILIPPI (PD)	5
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	4
MALAN (FI-PdL XVII)	4
RANUCCI (PD), relatore	3
SCIBONA (M5S)	4
SONEGO (Art.1-MDP)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

I lavori hanno inizio alle ore 8,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2603) CROSIO ed altri. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2603, sospesa nella seduta del 26 luglio scorso.

Ricordo che nella seduta precedente si è conclusa la discussione generale. Comunico che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni consultate e che non sono stati presentati ordini del giorno o emendamenti sul provvedimento in discussione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato in sede referente.

RANUCCI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella precedente seduta ho illustrato i temi oggetto del disegno di legge in discussione. Credo quindi di non dover svolgere ulteriori approfondimenti in tal senso, anche considerato che il testo in esame è il risultato di un lavoro comune svolto in Commissione in sede referente che ha tenuto conto delle proposte emendative di tutti i Gruppi. Alla prima firma del senatore Crosio si sono infatti successivamente aggiunte quelle di tutte le forze politiche.

Il disegno di legge al nostro esame è dunque il frutto di una giusta politica che è riuscita a conciliare l'interesse dei cittadini alla tutela della *privacy* con l'attenzione verso i lavoratori dei *call center* e le stesse aziende, che possono così continuare a promuovere le proprie attività senza approfittare della pazienza degli utenti.

È doveroso un ringraziamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la *privacy*, con il quale ci siamo confrontati assiduamente, e al Governo, che ci ha seguito costantemente, dandoci anche suggerimenti utili per approdare al testo finale.

Voglio poi ringraziare tutti i Gruppi per l'apporto costruttivo che è stato fornito da ognuno di loro. Ringrazio anche lei, Presidente, che ci ha dato la possibilità di discutere in sede deliberante un provvedimento che probabilmente qualcuno, in un periodo in cui si parla di grandi pro-

blematiche, potrebbe ritenere secondario, ma non lo è, perché incide veramente sulla vita quotidiana delle persone.

Desidero ringraziare, infine, l'Ufficio di segreteria con il quale ci confrontiamo continuamente, che è ormai il perno della Commissione e il cui contributo credo sia irrinunciabile per ciascuno di noi.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo apprezzamento per la qualità del lavoro svolto in maniera condivisa dalla Commissione che, attraverso *step* successivi, è arrivata a elaborare un testo equilibrato ed esaustivo che offre un riferimento certo in termini normativi.

SCIBONA (*M5S*). Signor Presidente, come abbiamo sempre detto, quando trattiamo proposte legislative che vanno a vantaggio della popolazione e servono a risolvere problematiche serie, noi ci siamo sempre, a prescindere dal nome del primo firmatario: in questo caso la prima firma è quella del senatore Crosio, cui si sono poi aggiunte quelle di tutti i Gruppi, compresa la nostra, nel tentativo di risolvere un problema che effettivamente attanaglia molta gente. Una volta approvato il provvedimento in esame, dovremmo riuscire almeno a evitare che i cittadini siano vessati dalle telefonate. Allo stesso tempo, i lavoratori dei *call center* dovrebbero veder tutelata la loro dignità all'interno di una regolamentazione, che di fatto va a migliorare la loro condizione.

Abbiamo quindi sottoscritto convintamente il testo in discussione, sul quale preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo, ringraziando lei, il relatore e tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il collega Ranucci ha ben interpretato il lavoro che è stato fatto in Commissione. Alla base di tutto c'è sicuramente la grande maturità e capacità interpretativa, dimostrata dalla Commissione, su un testo di mia iniziativa che oggi viene licenziato in forma diversa. Possiamo veramente affermare che non è mio il disegno di legge, ma è il disegno di legge di tutti.

Annunciando il voto favorevole, ringrazio il Governo che – come diceva il collega Ranucci – ci ha accompagnato nell'importante lavoro che abbiamo portato avanti insieme agli Uffici. Sottolineo ancora una volta la grande maturità della Commissione, ma direi più in generale del Parlamento, nel proporre una legge che, se non cambierà le sorti del Paese, rappresenta comunque un buon contributo alla vita quotidiana dei nostri cittadini.

SONEGO (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, credo che sarebbe sbagliato far mancare in questa occasione il sostegno del mio Gruppo e, so-

prattutto, la benedizione del coordinatore dell'area di Governo, per cui anch'io preannuncio il voto favorevole.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, poiché un mancato intervento da parte mia sarebbe stato un peccato d'omissione, intendo esprimere anch'io i più convinti e sinceri ringraziamenti al relatore, in particolar modo per il lavoro di sapiente equilibrio che ha saputo condurre sia nell'affinare il testo, sia nel garantire il naturale e dovuto protagonismo di tutti i membri della Commissione.

Un ringraziamento va a anche a lei, Presidente, che bene ha saputo accompagnare il provvedimento lungo il suo *iter* di esame, e al Governo, che ne ha garantito il miglior approdo possibile. Mi associo inoltre al ringraziamento espresso dal relatore nei confronti dell'Agcom e del Garante per la *privacy*, il cui apporto ha conferito maggiore rotondità ed equilibrio al testo, anche dal punto di vista della qualità normativa.

Annunciando infine il voto favorevole del mio Gruppo, mi si consenta di esprimere un ultimo sincero ringraziamento a tutta la Commissione e agli Uffici.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 8,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2603

d'iniziativa dei senatori CROSIO, SCIBONA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, ARACRI e Maurizio ROSSI

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

TESTO PROPOSTO DALL'8^a COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROSIO ED ALTRI

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

Art. 1.

1. Possono iscriversi, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al de-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove disposizioni in materia **di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni** e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telema-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

creto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2. I cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, possono revocare la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 **del 2010**, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante **operatore con** l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 **del 2010**, possono revocare, **anche per periodi di tempo definiti**, la propria opposizione **nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento**, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

5. Con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare **mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.**

13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di con-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presenta-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Crosio ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

